DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE GLI ILLECITI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 5 marzo 2003, non più in vigore dal 4 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario
Estremi	Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-gli-illeciti-nel-settore/art-7-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it